



Tu, al centro dei nostri obiettivi

ALLEGATO A

*Regione Toscana
 Settore Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp,
 Apprendistato e Tirocini*

**AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO PER TIROCINI
 NON CURRICULARI GIOVANISÌ**

POR FSE TOSCANA 2014/2020

**ATTIVITÀ A.2.1.3.A) - "TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE,
 INSERIMENTO E REINSERIMENTO, PRATICANTATO"**

POR FSE 2014/2020 - ASSE A "OCCUPAZIONE"	
Priorità d'investimento	A.2 (8.ii) - "Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani"
Obiettivo specifico	A.2.1. "Aumentare l'occupazione dei giovani"
Azione	A.2.1.3 "Misure di politica attiva, tra le quali l'apprendistato, incentivi all'assunzione, tirocini e altre misure di integrazione istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

La Regione Toscana - Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini" adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definita "legge", articoli dal 17 bis al 17 sexies in materia di Tirocini non curriculari e in particolare l'art. 17sexies "agevolazioni per i tirocini", in cui si stabilisce che la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese;

- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definito "regolamento" ed in particolare gli articoli dall'86 bis all'86 undecies;

- del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e disposizioni generali sul FESR, FSE, Fondo di Coesione e sul FEAMP, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, e in particolare il capo III "ammissibilità della spesa e stabilità" e l'articolo 65 che definisce il periodo di ammissibilità della spesa a partire dal 1° gennaio 2014;

- del Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- dell'accordo di partenariato 2014-2020 adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea;

- della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il Programma Operativo "Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana;

- della DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del testo del Programma Operativo Regionale del FSE periodo 2014-2020 della Regione Toscana così come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014;

- della DGR n. 124 del 01/03/2016 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020 e in particolare l'Obiettivo specifico A.2.1. "Aumentare l'occupazione dei giovani" che al suo interno prevede l'attivazione di politiche attive mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini mediante l'Attività A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato";

- dei "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020" approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella seduta del 27 maggio 2016;

- della DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020 in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa e in particolare ai giustificativi di pagamento ammissibili;

- del Decreto n. 4690 del 10 ottobre 2012 con il quale è stato approvato il “Sistema di Gestione e controllo del POR CRO FSE 2007-2013” nelle more dell'approvazione del SiGeCo del POR FSE 2014-2020;
- del Reg. (UE–EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e in particolare dell’art. 15 relativo alle risorse dell’iniziativa per i giovani del biennio 2014-2015 che, nell'ottica di accelerare l'attuazione della Youth Employment Initiative (YEI) e in coerenza con l'art. 19 del Reg. (UE) n. 1304/2013 e l’art. 29 comma 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, consente l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi della YEI prima della presentazione dell'accordo di partenariato, come confermato dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione;
- della Comunicazione della Commissione COM(2013) 144 relativa alla YEI e della Raccomandazione del Consiglio del 22/4/2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione;
- della proposta dell'Accordo di Partenariato, trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (PON YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” presentato alla Commissione Europea in data 23 dicembre 2013, di cui la Commissione Europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB7gc(2014) in cui si individuano le Regioni e la Province autonome come organismi intermedi per l’attuazione del PON YEI;
- della Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Toscana, relativa al PON YEI, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 296/2014 e sottoscritto in data 30/4/14, poi modificato con DGR n. 311/2015;
- della DGR n. 125 del 1/3/16 che ha approvato l’ultima versione del “Piano esecutivo della Regione Toscana della Garanzia per i Giovani” e in particolare della Scheda n. 5 in cui sono indicati i tirocini extra curriculari come azioni previste e finanziate dal piano in accordo con la L.R. 32/2002;
- della DGR n. 428 del 7 aprile 2015 che aggiorna il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del PON YEI – Piano esecutivo regionale approvato con DGR n. 1247/2014;
- del Programma Regionale di Sviluppo approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del 29/6/2011 in relazione al “Progetto Integrato Giovanisi” e del Piano di indirizzo generale integrato ex art. 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 32/2012, alla luce di quanto stabilito all'art. 29 comma 1 dalla LR n. 1/2015 che prevede che gli strumenti di programmazione in essere rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS;
- del Decreto dirigenziale n.1253 del 02/04/2012 con il quale è approvato lo schema di convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo ai sensi dell'art. 17ter, comma 4 della legge, d'ora in poi definito “decreto”;

- della Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;
- della DGR n. 996 del 19/10/2015 con la quale viene rimodulato l'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE approvando i nuovi criteri di esclusione e di ammissione a finanziamento dei tirocini e la quantificazione del contributo regionale (allegato "A" alla DGR), con cui si dà mandato al Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini" di adottare gli atti conseguenti per la riapertura dell'Avviso a seguito della revisione del PAD;
- della DGR n. 964 del 03/11/2014 con la quale viene quantificato il contributo mensile per la copertura totale dell'importo forfetario spettante al tirocinante a titolo di rimborso spese per i tirocini svolti presso le imprese artigiane che operino nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali con le modalità in essa specificate;
- della DGR n. 72 del 16/02/2016 con la quale viene deliberato l'obbligo di attivazione di tirocini non curriculari nei casi di contributi regionali alle imprese di importo superiore a 100.000 euro a valere su tutti i fondi europei e regionali prevedendone l'esclusione da qualsiasi contributo regionale in sostituzione e ampliamento di quanto già stabilito dalla DGR n. 996 del 19/10/2015 per i contributi a valere sul fondo FESR;
- del Decreto dirigenziale n. 5786 del 1/12/15 "LR 32/02 – Tirocini non curriculari. Attività di controllo in loco. Avvio sperimentazione" che adotta le procedure di selezione e controllo in loco dei tirocini non curriculari finanziati dal Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini";
- della DGR n. 407 del 7/04/2015 che approva le "indicazioni operative in materia di tirocini attivati in Regione Toscana in favore di persone straniere residenti all'estero";
- della Decisione della giunta regionale n. 2 del 29/3/16 di "Approvazione del Cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016" che indica in 8.000.000,00 di Euro le risorse previste per l'Avviso dei tirocini extra curriculari annualità 2016 - Attività A.2.1.3.a) al fine di consentire l'assunzione di impegno di spesa da parte del Settore titolare dei capitoli, come disposto dalla Decisione della giunta regionale n.10 del 29/3/2016 con oggetto "Pareggio di bilancio – Disposizioni di prima applicazione - annualità 2016".

Art. 1 - Finalità e risorse finanziarie

In attuazione della Priorità di investimento A.2 (8.ii) “Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate” dell’Asse A “Occupazione” del POR FSE 2014-2020 e in particolare dell’Obiettivo specifico A.2.1. “Aumentare l’occupazione dei giovani”, che al suo interno prevede l’attivazione di politiche attive mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini mediante l’**Azione A.2.1.3 - Attività a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”**, il presente avviso, inserito nell’ambito del Progetto Giovanisì, promuove lo sviluppo di tirocini non curriculari secondo quanto previsto nella legge e nel regolamento disciplinando le modalità di concessione del contributo sulla base di quanto disposto dalle specifiche delibere di giunta e in particolare dalla **DGR n. 996 del 19/10/2015** con la quale viene rimodulato l’intervento in materia di tirocini non curriculari approvando i nuovi criteri di ammissibilità a finanziamento.

Gli interventi oggetto del presente avviso sono finanziati a valere sulle risorse destinate dal Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020 approvato con DGR n. 124 del 01/03/2016 all’Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” per l’annualità 2016, concorrendo all’indice di realizzazione del POR FSE 2014-2020, in quanto conformi alle finalità e alle regole dello stesso.

Agli interventi finanziati sul presente avviso sono applicate le procedure per la gestione e il controllo degli interventi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2007-2013 nelle more dell’approvazione del Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020.

Le risorse destinate al finanziamento del presente avviso a valere sull’Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” del POR FSE 2014-2020 per l’annualità 2016 sono pari a **Euro 8.000.000,00**.

Il presente avviso prevede una procedura di presentazione delle domande a sportello. Le domande di contributo possono essere presentate fino all’esaurimento delle risorse stanziata a copertura del presente avviso. Nel momento in cui le richieste di finanziamento risultino superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà con proprio atto alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di contributo. Le domande presentate successivamente alla data di chiusura dell’avviso, che sarà fissata con atto del Settore, non saranno ammesse a finanziamento.

Nel caso in cui le domande presentate entro il termine stabilito dall’atto di chiusura del bando risultino comunque superiori alla dotazione finanziaria stanziata a copertura del presente avviso, in coerenza con quanto stabilito dai “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 in data 27/5/16, si procederà alla selezione e all’accertamento dell’ammissibilità a finanziamento delle domande in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Le domande che sulla base dell’ordine cronologico di presentazione risultino non finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili non saranno ammesse a finanziamento anche se presentate entro i termini.

L’impegno e l’erogazione del contributo sono subordinati alla disponibilità delle risorse finanziarie e al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposi-

zioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia. Il Settore si riserva la possibilità di sospendere o revocare l'avviso secondo le disposizioni regionali in materia di pareggio di bilancio.

I tirocini svolti da giovani NEET iscritti al portale della Garanzia Giovani, che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio presso un CPI sono finanziati nel rispetto del Piano esecutivo della Garanzia per i Giovani, in conformità alle finalità e alle regole dello stesso.

In merito alla modalità di presentazione delle domande di ammissione a contributo su modulistica cartacea, si dà atto che è in corso di realizzazione una procedura di presentazione *on line* di tale modulistica e che non appena tale procedura sarà operativa si procederà alla sospensione dell'avviso e alla sua riapertura con la nuova modalità di presentazione delle domande di contributo sulla piattaforma IDOL, già in uso per l'invio delle Comunicazioni Obbligatorie di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di tirocinio.

Art. 2 - Validità dell'avviso

Il presente avviso ha validità, e pertanto potranno essere presentate domande di ammissione a contributo, a partire dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT.

Non sono ammesse a finanziamento domande di contributo per tirocini iniziati prima della data di inizio validità dell'Avviso, né tirocini già finanziati - anche solo parzialmente - sui precedenti Avvisi pubblici (tirocini Giovanisi FSE e tirocini Garanzia Giovani).

Art. 3 - Rimborso spese forfetario e quantificazione del contributo regionale

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 86quinquies dal regolamento, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante di almeno 500,00 Euro mensili lordi. Il presente Avviso finanzia il contributo destinato alla copertura totale o parziale di tale rimborso spese su richiesta del soggetto ospitante presentata secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6.

I criteri di ammissibilità a finanziamento sono specificati all'art. 4.

L'importo del contributo regionale è quantificato nel modo seguente:

- 1) Per i tirocini svolti da **giovani nella fascia d'età 18-29 anni** in possesso e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, l'importo del contributo regionale è pari a € **300,00 mensili**;
- 2) Per i tirocini svolti da **giovani disabili o svantaggiati, di cui all'art.17 ter comma 8 della legge, nella fascia d'età 18-29 anni** in possesso e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, l'importo del contributo regionale è pari a € **500,00 mensili**;
- 3) Per i tirocini svolti da **giovani nella fascia d'età 18-29 anni** in possesso e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, l'importo del contributo regionale è pari a € **500,00 mensili** nel caso in cui il tirocinio si svolte presso un **soggetto ospitante di cui alla DGR n. 964/2014** che:

- a) risulti iscritto all'albo delle imprese artigiane del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- b) abbia un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e quindici;
- c) operi nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali (codice ATECO principale del Soggetto Ospitante rientrante tra quelli indicati nell'allegato 1 all'Accordo approvato con DGR n. 964 del 3/11/2014).

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità e criteri di esclusione

Restando ferma la possibilità di attivare tirocini non curricolari ai sensi della LR n. 32/2002 anche in assenza del contributo previsto dal presente avviso, in attuazione di quanto stabilito dalla DGR n. 996/2015, che definisce i criteri di ammissibilità al contributo regionale per l'attivazione di tirocini non curricolari, i destinatari ammissibili al contributo finanziato dal presente avviso sono:

1) Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini attivati entro 12 mesi dalla data di superamento con esito positivo dell'esame finale per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

- attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
- attestato di qualifica professionale;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in assenza di iscrizione a percorsi per il conseguimento della laurea o a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o a percorsi di alta formazione tecnico – professionale di livello post secondario (ITS);
- certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);
- laurea e altri titoli post laurea.

2) Tirocinanti residenti o domiciliati nei seguenti comuni delle aree di crisi individuate dalla DGR 199/2015, anche in assenza del requisito di attivazione del tirocinio entro 12 mesi dal conseguimento di uno dei titoli di studio elencati al precedente punto 1):

- Campiglia Marittima (LI)
- Collesalveti (LI)
- Livorno (LI)
- Piombino (LI)
- Rosignano Marittimo (LI)
- San Vincenzo (LI)
- Sassetta (LI)
- Suvereto (LI)
- Aulla (MS)
- Bagnone (MS)
- Carrara (MS)
- Casola in Lunigiana (MS)
- Comano (MS)
- Filattiera (MS)
- Fivizzano (MS)

- Fosdinovo (MS)
- Lucciana Nardi (MS)
- Massa (MS)
- Montignoso (MS)
- Mulazzo (MS)
- Podenzana (MS)
- Pontremoli (MS)
- Tresana (MS)
- Villafranca in Lunigiana (MS)
- Zeri (MS)

Tirocini attivati per destinatari che non rientrino in almeno una delle due tipologie di tirocinanti indicate ai precedenti punti 1) e 2) non sono ammissibili al contributo finanziato dal presente avviso.

Per entrambe le tipologie di destinatari, di cui ai precedenti punti 1) e 2), ai fini dell'ammissibilità al contributo regionale finanziato dal presente avviso, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

1. i tirocini devono essere svolti in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante, che risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 86 ter del regolamento;
2. i tirocinanti devono avere un'età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (30 anni non ancora compiuti) alla data di inizio del tirocinio;
3. i tirocinanti non devono essere occupati;
4. la richiesta di contributo deve essere presentata mediante lo schema di domanda di cui all'allegato 1 al presente avviso;
5. devono essere rispettate – per quanto non previsto dal presente avviso - tutte le disposizioni normative in materia di tirocini non curriculari stabilite dalla L.R. n.32/2002 smi e dal Reg. n. 47/R/2003 smi.

Sono esclusi dal finanziamento previsto dal presente avviso:

1. i tirocini attivati in qualità di soggetto ospitante da Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
2. i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 22/1/15, in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti;
3. i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 72/2016 in relazione all'obbligo di attivazione di almeno un tirocinio non curriculare nell'ambito dei progetti ammessi a un contributo maggiore di 100.000 euro a valere su tutti i fondi europei e regionali;
4. i tirocini attivati in favore di persone straniere non residenti nella UE ai sensi della DGR n. 407 del 7/04/2015 che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per lo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 27 comma 1 punto F del D.Lgs. 286/1998.

Il venir meno, durante lo svolgimento del tirocinio, di una delle condizioni essenziali per l'attivazione del tirocinio determinerà l'esclusione dal contributo.

Il contributo di cui al presente Avviso non è cumulabile, in relazione al medesimo tirocinio, con il contributo previsto dall'Avviso pubblico per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Art. 5 - Ammissione alla procedura di finanziamento del contributo regionale

Il soggetto ospitante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente avviso, che intenda chiedere il contributo regionale deve presentare domanda di ammissione alla Regione Toscana per il tramite del Centro per l'Impiego competente per il territorio in cui si trova la sede di svolgimento del tirocinio, utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato 1 al presente avviso.

Gli indirizzi dei CPI sono consultabili alla pagina web: <http://www.regione.toscana.it/-/uffici-della-regione-toscana-per-il-lavoro>

La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il giorno precedente la data di inizio del tirocinio riportata nella Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio e il 15° giorno antecedente ad essa.

La presentazione dell'allegato 1 effettuata lo stesso giorno di avvio del tirocinio o in data successiva rende la richiesta inammissibile. Sarà considerata altresì inammissibile la presentazione dell'allegato 1 effettuata prima del 15° giorno antecedente la data di inizio tirocinio. **Si specifica che fa fede la data indicata dal timbro postale.**

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
- Progetto formativo sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore a garanzia della regolarità e qualità dell'esperienza formativa e nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla convenzione;
- Copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità;
- Copia di un documento di identità del tirocinante in corso di validità.

Domanda di Proroga

In caso di proroga del tirocinio, il soggetto ospitante, che intenda chiedere il contributo per un ulteriore periodo, deve presentare istanza, mediante l'allegato 2 al presente avviso, presentandola alla Regione Toscana per il tramite del Centro per l'Impiego competente per il territorio in cui si trova la sede di svolgimento del tirocinio entro il termine del primo periodo di tirocinio.

Gli indirizzi dei CPI sono consultabili alla pagina web: <http://www.regione.toscana.it/-/uffici-della-regione-toscana-per-il-lavoro>

Nella domanda di proroga dovrà essere specificata la motivazione e la durata della proroga, che sommata al precedente periodo di tirocinio non dovrà superare i limiti massimi di durata di cui all'art. 17ter commi 7 e 8 della legge.

Alla domanda dovrà essere **allegato** un nuovo **progetto formativo** sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore a garanzia della regolarità e qualità dell'esperienza formativa e nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla convenzione.

La presentazione dell'allegato 2 effettuata oltre il termine del primo periodo di tirocinio rende la richiesta di proroga inammissibile; **si specifica che fa fede la data indicata dal timbro postale.**

In caso il tirocinio venga prorogato più volte, è ammissibile a finanziamento una sola richiesta di proroga. Non saranno pertanto ammesse a finanziamento ulteriori richieste di proroga successive alla prima.

In ogni caso non sono ammesse a finanziamento proroghe per tirocini iniziati prima della data di inizio validità del presente Avviso, né per tirocini già finanziati - anche solo parzialmente - sui precedenti Avvisi pubblici per la concessione di contributi su tirocini non curriculari Giovanisì FSE e Garanzia Giovani.

In caso di ulteriore proroga, oltre la prima:

- il successivo periodo di tirocinio non sarà finanziato dal presente avviso, restando comunque soggetto al rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento;
- la richiesta di erogazione del contributo dovrà essere presentata entro 30 giorni dal termine della prima proroga con le modalità indicate all'art. 6.

Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (chiusura estiva del soggetto ospitante, per esempio) devono essere indicati nel progetto formativo; quest'ultimo dovrà indicare la durata del tirocinio al netto della sospensione. Tale durata sarà il dato considerato per la determinazione del contributo richiesto e il calcolo del monte presenze. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Istruttoria di ammissibilità domande di contributo e di proroga

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per la concessione del contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

Fase procedurale	Ufficio competente	Attività svolta
Ricezione domande	Centri per l'Impiego	Protocollazione domande e verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curriculari
Istruttoria di ammissibilità	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica domande e rispetto delle disposizioni dell'avviso pubblico per la concessione del contributo
Concessione del contributo	Settore Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini	Decreto di ammissione a finanziamento e impegno in bilancio del contributo concesso

In caso di carenza o irregolarità sanabile della richiesta di ammissione a contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

La mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del soggetto ospitante rappresenta una carenza non sanabile della domanda e ne comporta la non ammissione a contributo.

La Regione comunicherà l'esito dell'istruttoria di ammissione a contributo con le modalità di cui all'art. 7 del presente avviso.

Art. 6 - Erogazione del contributo regionale al soggetto ospitante

La richiesta di erogazione del contributo a copertura parziale o totale del rimborso spese forfetario, di cui all'art. 3, deve essere presentata dal Soggetto Ospitante alla Regione Toscana per il tramite del Centro per l'Impiego competente per il territorio in cui si trova la sede di svolgimento del tirocinio, utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato 3 al presente avviso.

Gli indirizzi dei CPI sono consultabili alla pagina web: <http://www.regione.toscana.it/-/uffici-della-regione-toscana-per-il-lavoro>

Tale richiesta deve essere presentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di tirocinio o in caso di proroga entro 30 giorni dal termine della prima proroga ammessa a finanziamento; **si specifica che fa fede la data indicata dal timbro postale.**

Tali termini sono perentori ed il loro mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione di contributo da parte della Regione.

Non sono ammesse richieste di contributo intermedie.

La domanda con cui è richiesta l'erogazione del contributo è corredata dalla seguente documentazione:

1. Relazione finale sul tirocinio sottoscritta dal tutor del soggetto ospitante attestante la regolarità dell'attività svolta e l'acquisizione da parte del tirocinante delle competenze previste dal progetto formativo;
2. Registro delle presenze, di cui al punto 3 lettera C dell'art. 86septies del regolamento, su cui dovranno essere annotate giornalmente le presenza del tirocinante, l'orario di ingresso e di uscita del tirocinante e l'attività formativa svolta in relazione a quanto previsto dal progetto formativo al fine dimostrare l'effettivo svolgimento del tirocinio e il raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70%;
3. Copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità;

4. i Giustificativi dai quali risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento del rimborso spese forfetario erogato a favore del tirocinante mediante:

- bonifico bancario/postale, allegando la ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking non rispondenti alle caratteristiche sopra specificate), corredata dalla dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante;

o nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente, tramite:

- assegno circolare, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante attestante il ricevimento dell'assegno e copia conforme all'originale dell'assegno stesso (figlia);
- assegno bancario non trasferibile, allegando copia conforme all'originale dell'assegno (figlia) e dell'estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno stesso.

Nel caso in cui il rimborso forfetario sia assoggettato a ritenuta d'acconto, la documentazione comprenderà anche il mod. F24 quietanzato con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta.

Il pagamento del rimborso spese forfetario al tirocinante dovrà essere effettuato su base mensile o bimestrale entro la fine del mese successivo a quello del mese/bimestre di riferimento¹. Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con altre modalità di pagamento, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.

L'erogazione del contributo regionale può avvenire solo se:

- a) in base a quanto riportato nel registro delle presenze, il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo; nel caso di proroga, per la quale è stato richiesto il contributo ai sensi del presente avviso, il 70% delle presenze è dato dalla somma del periodo iniziale di tirocinio e della sua prima proroga;
- b) il tirocinio è stato svolto almeno per la durata minima prevista dall'art.17 ter, comma 7 della legge (due mesi).

In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la stessa dovrà essere comunicata al Centro per l'Impiego entro 5 giorni dal suo verificarsi, con le modalità previste dalla vigente normativa sulle comunicazioni obbligatorie.

Il contributo regionale di cui al presente avviso sarà erogato anche in caso di cessazione del tirocinio senza raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70% se, entro 20 giorni dall'interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante assume il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di apprendistato, o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni a condizione che il tirocinio stesso sia stato svolto per almeno due mesi. In tal caso il soggetto ospitante invia la richiesta di erogazione del contributo con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo allegando il contratto di lavoro con cui il tirocinante è stato assunto.

¹ Tale scadenza dovrà essere rispettata anche nel caso di pagamenti mensili/bimestrali relativi a periodi non esattamente coincidenti con i mesi dell'anno. Ad esempio, nel caso di un pagamento riferito a una mensilità di tirocinio che vada dal 13/09/2016 al 12/10/2016, l'erogazione del rimborso spese al tirocinante andrà effettuata entro la data del 30/11/2016.

Istruttoria di pagamento

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per l'erogazione del contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

Fase procedurale	Ufficio competente	Attività svolta
Ricezione domande	Centri per l'Impiego	Protocollazione domande e verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curriculari
Istruttoria e nota di liquidazione del contributo	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica delle domande e della rendicontazione della spesa nel rispetto di quanto disposta dall'avviso pubblico e invio della nota di liquidazione
Erogazione del contributo	Settore Contabilità	Mandato di pagamento

In caso di carenza o irregolarità sanabile della domanda di erogazione del contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

La mancata sottoscrizione della richiesta di erogazione del contributo da parte del soggetto ospitante rappresenta una carenza non sanabile della domanda e ne comporta la non ammissione alla procedura di erogazione del contributo.

Nel caso di esito negativo, il Settore "Gestione, Rendicontazione e Controlli" competente per ambito territoriale comunicherà al soggetto ospitante la conclusione del procedimento per le sole istruttorie di diniego che non daranno seguito ad alcun pagamento a favore del soggetto ospitante. Per le istruttorie che si concluderanno con l'emissione di un mandato di pagamento, anche parziale, tale mandato di pagamento sarà considerato conclusivo del procedimento amministrativo.

Art. 7 - Modalità di comunicazione

La Regione comunicherà l'ammissione a contributo regionale o l'eventuale diniego mediante la pubblicazione del decreto dirigenziale di impegno sul sito del progetto Giovanisi (<http://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini/>).

Il decreto dirigenziale di impegno comprensivo degli allegati contenenti l'elenco dei tirocini ammessi a finanziamento e di quelli non ammessi sarà pubblicato sul BURT e sulla banca dati on line degli atti amministrativi della Giunta Regionale (<http://www.regione.toscana.it>).

Art. 8 - Informazione e pubblicità

Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali di cui all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 punto 2.2 - Responsabilità dei beneficiari e alla DGR n. 635/2015.

Ai fini del rispetto di quanto stabilito al punto 2 dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 il soggetto ospitante aderendo al presente Avviso è informato e acconsente alla pubblicazione del proprio nominativo nell'elenco delle operazioni di cui al punto 2.1 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 9 – Attività di Monitoraggio e Controllo

In ottemperanza degli obblighi di monitoraggio e controllo previsti della normativa comunitaria del Fondo Sociale Europeo, il soggetto ospitante si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie al completamento dei dati di monitoraggio fisico e finanziario previsti dal FSE.

In relazione a quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del FSE, il Soggetto Ospitante si impegna inoltre a fornire, su richiesta dell'amministrazione, la documentazione relativa al tirocinio archiviata presso di sé e a permettere l'accesso alla sede di svolgimento del tirocinio per l'effettuazione dell'eventuale attività di controllo in loco, come previsto dal Decreto n. 4690 del 10 ottobre 2012 nelle more dell'approvazione del nuovo "Sistema di Gestione e controllo del POR CRO FSE 2014-2020". L'attività di controllo in loco potrà essere effettuata anche senza preavviso al fine di accertare il regolare svolgimento del tirocinio per il quale è stato richiesto il contributo. Sono altresì considerati nel computo dei controlli previsti dal SiGeCo le verifiche operate dai Centri per l'Impiego ai sensi dell'articolo 86 undecies del regolamento.

In base all'art. dell'art. 17 ter, comma 12, della L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 in caso di mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo, accertato dall'organo di controllo, il soggetto ospitante potrà essere soggetto alle seguenti sanzioni:

- divieto di attivare tirocini per un periodo di un anno dall'accertamento;
- rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.

Il divieto di attivare tirocini di cui al precedente paragrafo viene disposto con decreto del Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini". Il rimborso delle quote corrisposte è disposto dal Settore "Gestione, rendicontazione e controlli" competente per ambito territoriale.

Le irregolarità riscontrate saranno inoltre comunicate agli organi ispettivi competenti.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto ospitante o dal tirocinante al momento della presentazione delle domande di ammissione e di erogazione del contributo ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del medesimo Decreto.

E' disposta la decadenza dal contributo regionale con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni o il non regolare svolgimento del tirocinio, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art.76 del DPR n.445/2000.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso e degli atti di concessione del contributo è il Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Gabriele Grondoni.

In relazione alla procedura di erogazione del contributo e all'emissione delle relative note di liquidazione, le strutture amministrative responsabili sono le seguenti:

- Settore "Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di AREZZO, FIRENZE e PRATO" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Enrico Graffia;
- Settore "Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di GROSSETO e LIVORNO" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Guido Cruschelli;
- Settore "Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di LUCCA , MASSA CARRARA e PISTOIA" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Stefano Nicolai;
- Settore "Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di PISA e SIENA" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Cristiana Bruni.

Art. 11 - Modifica e Revoca dell'avviso

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità. La Regione Toscana si riserva la possibilità di sospendere o chiudere il presente avviso in caso di esaurimento delle risorse stanziare per la sua copertura finanziaria.

Art. 12 - Tutela della privacy

I dati personali dei quali gli uffici regionali e degli Enti promotori o loro incaricati entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", secondo le disposizioni specifiche approvate da ciascun Ente.

Art. 13 - Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sui siti internet della Regione Toscana e del progetto regionale Giovanisi.

Ulteriori informazioni possono essere reperite:

1. in relazione alla normativa regionale sui tirocini non curricolari, presso i Centri per l'Impiego, i cui indirizzi e recapiti telefonici e di posta elettronica sono indicati all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/-/uffici-della-regione-toscana-per-il-lavoro>
2. in relazione a quanto disposto dal presente avviso, al numero verde di Giovanisi 800.098.719, sul sito web <http://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini> e all'indirizzo di posta elettronica: info@giovanisi.it
3. in relazione all'istruttoria di ammissione a finanziamento (mod. allegati 1 e 2) e alla rendicontazione della spesa e all'istruttoria di erogazione del contributo (mod. allegato 3), ai Settori "Gestione, rendicontazione e controlli" competenti per territorio, i cui contatti sono disponibili nella pagina dedicata ai "tirocini" nella sezione "formazione" del sito web della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it>).

Art. 14 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n.32/2002 e s.m.i., al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. nonché alla regolazione normativa, regolamentare, amministrativa vigente in materia.

ALLEGATI ALL'AVVISO

All. 1: modello di richiesta di ammissione al contributo regionale

All. 2: modello di richiesta di ammissione al contributo regionale per proroga del tirocinio

All. 3: modello di richiesta di erogazione del contributo regionale

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Gabriele Grondoni

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a Soggetto ospitante / Tirocinante,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dal presente avviso pubblico, dalla LR 32/2002 e dal POR FSE 2014-2020;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata assegnazione del contributo regionale;
4. i dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di assegnazione del contributo regionale) saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme regionali regolanti la pubblicità degli atti amministrativi e quelle comunitarie di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013;
5. il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Regionale, Giunta Regionale;
6. il responsabile del trattamento è il Settore “Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini” e i Settori “Gestione, rendicontazione e controlli” competenti per gli ambiti territoriali;
7. gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del/dei responsabile/i;
8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.